

DETERMINAZIONE n.° 44 del 10/11/2017

Oggetto: DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE FISCALE E PAGHE PERSONALE LOTTO I GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI - PSR SARDEGNA 2014/2020 MISURA 19.4 CIG: Z851E8F127.

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttore del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d'atto della proposta di testo definitivo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 con cui è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

CONSTATATO CHE per la gestione del PO FEAMP sono individuate le seguenti Autorità di gestione e controllo:

- Autorità di Gestione del FEAMP (AG): MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- Autorità di Certificazione: AGEA Organismo Pagatore;
- Autorità di Audit: AGEA Organismo di Coordinamento.

-le Regioni e le Province Autonome sono state individuate quali Organismi intermedi (OI) che agiscono sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione e di certificazione nazionali.

VISTO che con deliberazione della G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, con la quale è stato approvato il Programma Competitività delle imprese da realizzarsi nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, si rimanda a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle strategie per il comparto della pesca e l'acquacoltura e gli investimenti per le aree umide facenti capo alle risorse e agli strumenti del FEAMP 2014-2020

VISTO che con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. (2015) 8452 F1, in data 25.11.2015, viene approvato il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020;

VISTO che la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 giugno 2016, ha sancito l'intesa sull'Accordo

Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 37/30 DEL 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nella quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG, processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della pesca;

VISTO il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, dell'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna nel quale approva le direttive per l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”;

VISTA la Determinazione n. 10496/Det/355 DEL 13.07.2016, nella quale la Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, approvazione l'Avviso Pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE)1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, stabilendo la data del 15.09.2016 come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione;

VISTA la determinazione N. 03976 del 25/10/2016 del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea con la quale si approva la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dell'elenco delle domande ammissibili per l'assegnazione dei contributi per il sostegno preparatorio;

VISTO l'Atto Costitutivo del FLAG Sardegna Sud Occidentale il quale nomina il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari SCARL quale partner capofila per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative e finanziarie;

CONSTATATO CHE si ritiene fondamentale per una corretta gestione del GAL e del FLAG disporre di un servizio di consulenza contabile, fiscale e del lavoro;

CONSIDERATO che le Linee guida sulle spese ammissibili sullo sviluppo rurale 2014/2020 intesa sancita nella conferenza dei servizi Stato – Regione del 11/02/2016 prevedono tra le spese ammissibile nelle spese di funzionamento Misura 19.4 quelle relative agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;

CONSTATATO che il contratto del GAL con la società per la consulenza contabile, fiscale e del lavoro è terminato il 12/04/2017;

VISTA la delibera n. 301 del Consiglio di Amministrazione del GAL del 15/12/2016 con la quale si dispone di procedere ad una procedura di selezione sui mercati elettronici della PA per l'individuazione di un soggetto qualificato per la fornitura del servizio di consulenza contabile, fiscale e del lavoro;

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del FLAG del 15/11/2016 con la quale si dà mandato al GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari SCARL in nome e per conto del FLAG Sardegna Sud Occidentale per l'espletamento delle procedure per la selezione di un operatore economico per la consulenza contabile, fiscale e del lavoro;

VISTA la convenzione di mandato stipulata in data 15/11/2016 tra il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari SCARL e il FLAG Sardegna Sud Occidentale con la quale si dà mandato al GAL in nome e per conto del FLAG Sardegna Sud Occidentale per l'espletamento delle procedure di selezione la consulenza contabile, fiscale e del lavoro;

CONSTATATO che sulla base della convenzione di mandato sopra menzionata, il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari, partner capofila per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali del FLAG Sardegna Sud Occidentale, rivestirà nei confronti di quest'ultima il ruolo di stazione appaltante qualificata.

VISTA la delibera n. 305 del Consiglio di Amministrazione del GAL del 04/05/2017 con la quale si prende atto che il GAL nelle more della avvio e chiusura della nuova procedura di selezione, non può restare sprovvisto di tale servizio per il proseguo della normale attività amministrativa al fine anche di garantire il rispetto dei principi e delle regole di contabilità nonché della predisposizione della contabilità del lavoro nei confronti del personale

del GAL, stabilisce di incaricare il direttore affinché proceda all'individuazione temporanea nel limite di 3 mesi rinnovabile, di un soggetto qualificato per tale fornitura nel periodo di transizione;

VISTA la determina a contrarre n. 26 del 05/05/2017 del direttore del GAL;

VISTA la Richiesta d'Ordine (RdO) n. 1572749 inserita sul MePA in data 11/05/2017;

VISTE le numerose richieste pervenute al GAL di chiarimenti sull'oggetto della procedura;

CONSIDERATO che dalla verifica effettuata sul disciplinare tecnico allegato alla RdO è emersa l'assenza di dettaglio e specifiche chiare relative al servizio da svolgere;

VISTA la determina del direttore n. 28 del 16/05/2017 di revoca in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 e della Legge n. 15 del 2005 sul procedimento amministrativo, della propria precedente determinazione n. 26 del 05/05/2017 del disciplinare con i relativi allegati e di conseguenza di annullamento della procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 per l'acquisizione di un servizio di consulenza contabile, fiscale, paghe, suddivisa in 2 Lotti di cui:

- Lotto I: GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
- Lotto II: FLAG Sardegna Sud Occidentale;

Nel lotto II il GAL rivestirà nei confronti del FLAG Sardegna Sud Occidentale il ruolo di stazione appaltante qualificata;

avviata sul MePA con RdO 1572749 inserita sul MePA in data 11/05/2017;

CONSTATATO che nella determina n. 28 del 16/05/2017 si stabilisce anche di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di nuova procedura di selezione e l'approvazione dei nuovi allegati.

CONSTATATO che il servizio rientra nei limiti di valore previsti dal Codice di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/16;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di gestire le procedure sotto soglia per il tramite del mercato elettronico;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (fasi della procedura di affidamento) il quale dispone che prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del servizio sopra citato;

CONSTATATO che oggetto della fornitura è il servizio di consulenza contabile, fiscale, paghe;

SI FA PRESENTE che in tale procedura non è presente il CUP relativo alle spese di gestione del GAL in quanto questo non è stato ancora comunicato e nelle more della sua comunicazione questo verrà espresso negli atti successivi.

VISTA la determinazione del direttore del GAL N.° 26 del 16/05/2017 in cui si determina di indire una procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 e del d.lgs. 56/2017 per l'acquisizione di un di consulenza contabile, fiscale, paghe, suddivisa in 2 Lotti di cui:

- Lotto I: GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
- Lotto II: FLAG Sardegna Sud Occidentale;

Nel lotto II il GAL rivestirà nei confronti del FLAG Sardegna Sud Occidentale il ruolo di stazione appaltante qualificata;

VISTA la Richiesta d'Ordine (RdO) n. 1585548 relativa alla procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 e del d.lgs. 56/2017 per l'acquisizione di un di consulenza contabile, fiscale, paghe, suddivisa in 2 Lotti di cui:

- Lotto I: GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
- Lotto II: FLAG Sardegna Sud Occidentale; inviata mediante il mercato elettronico del MePA;

CONSTATATO che In data 16/05/2017, con procedura MEPA RDO, sono state invitate N. 1513 ditte, ossia tutte le ditte abilitate al bando MePA “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni” a presentare offerte entro le ore 13:00 del 31/05/2017;

CONSIDERATO CHE Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 lett. c, in quanto trattasi di servizio “caratterizzato da elevata ripetitività” che soddisfa esigenze ricorrenti, connesse alla normale operatività del GAL e del FLAG, richiedendo una continuità della prestazione contabile, fiscale e del personale;

CONSTATATO che alla scadenza della procedura in oggetto prevista per il giorno 31/05/2017 alle ore 13,00 sono pervenute 3 offerte;

CONSTATATO che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni l’esame dell’offerta economica è demandato al responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni;

CONSIDERATO CHE le procedure sono state espletate secondo quanto previsto dalla determina a contrarre e dalla RdO;

PRESI in esame i verbali di valutazione amministrativa e economica di seguito elencati e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi contenute:

- Verbale n. 1 del 01/06/2017;
- Verbale n. 2 del 12/06/2017;
- Verbale n. 3 del 13/07/2017;

VISTA la determina di proposta di aggiudicazione della gara n. 38 del 31/08/2017;

VISTA la delibera del CdA del FLAG Sardegna Sud Occidentale n. 5 del 31/08/2017

VISTA la delibera del CdA del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari n. 308 del 14/09/2017;

PRESI in esame i verbali di verifica della congruità dell’offerta di seguito elencati e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi contenute:

- Verbale n. 1 del 12/07/2017;
- Verbale n. 2 del 25/09/2017;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva dell’08/11/2017 n. 42;

CONSTATATO che all’atto della predisposizione del conferimento di incarico alla ditta MOLISE STUDIO srl il RUP nella verifica dell’offerta tecnica presentata da codesta ditta si è reso conto che essa ha indicato una durata del contratto di mesi 3 per un prezzo offerto di € 3.670,00 superando in questo modo la base di gara presente nel disciplinare di gara all’articolo 3, in quale stabiliva che: “L’importo complessivo stimato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 è di € 4.590,00 IVA di legge esclusa suddivisi nel seguente modo:€ 765,00 mensili più IVA;€ 2.295,00 più IVA per il primo trimestre; € 2.295,00 più IVA, per l’eventuale rinnovo, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016.”

CONSIDERATO il consolidato principio secondo cui «le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196); tale attività interpretativa può, quindi, consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487)» (TAR Lazio 4 maggio 2016, n. 5060);

CONSIDERATO che la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle

regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592; TAR Lazio 4 maggio 2016, n. 5060);

CONSIDERATO che il RUP non è in grado, nel caso in esame, di addivenire con assoluta certezza al fatto che l'indicazione della durata del contratto sia un errore senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente;

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990 e la Legge n 15 del 2005 sul procedimento amministrativo che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione n. 42 del 08/11/2017, e tutti gli atti di gara connessi, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 e della legge sul procedimento amministrativo dalla Legge n 15 del 2005;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- Art. 1** di Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 e della Legge n 15 del 2005 sul procedimento amministrativo, la propria precedente determinazione n. 42 del 08/11/2017 e tutti gli atti di gara connessi e di conseguenza di annullare la procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 per l'acquisizione di un servizio di consulenza contabile, fiscale, paghe, suddivisa in 2 Lotti di cui:
- Lotto I: GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
- avviata sul MePa con . RDO n. 1585548;
- Art. 2** di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di nuova procedura di selezione per l'acquisizione di un servizio di consulenza contabile, fiscale, paghe;
- Art. 3** Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari e su quello di tutti i soci pubblici del GAL;
- Art. 4** Di inviare attraverso il MePA a tutte le ditte invitate la presente determinazione.
- Art. 5** Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari e tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all'esito del procedimento

Il Direttore

Dott.ssa Nicoletta Piras
(Firmata digitalmente)



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Più qualità, più valore, più futuro dalla tua terra.

GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari

Sede Legale e Sede Operativa Via Aldo Moro snc - 09010 MASAINAS (CI) Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

www.galsulcisiglesiente.it